

Codice A1805B

D.D. 23 luglio 2021, n. 2140

L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio della diga di Sant'Anna dei Boschi, nei comuni di Castellamonte (TO) e di Borgiallo (TO), di proprietà ENEL Green Power Italia s.r.l. - Codice TO00012.



ATTO DD 2140/A1805B/2021

DEL 23/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio della diga di Sant'Anna dei Boschi, nei comuni di Castellamonte (TO) e di Borgiallo (TO), di proprietà ENEL Green Power Italia s.r.l. - Codice TO00012.

Premesso che :

in località Sant'Anna dei Boschi, nel comune di Borgiallo (TO), è presente una diga di proprietà ENEL Green Power Italia per la derivazione delle acque alla centrale idroelettrica di Piova;

nel maggio del 2021 la proprietà ha inviato alla Regione Piemonte la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'opera ai sensi della normativa suddetta, in particolare: la relazione di dam break con gli shapefile dell'area inondata, la relazione idrologico-idraulica, la relazione geotecnica, l'estratto della carta geomorfologica e il piano di monitoraggio e manutenzione.

Considerata pertanto la necessità di regolarizzare la situazione tecnico-amministrativa relativa alla diga, autorizzandone la prosecuzione dell'esercizio con le modalità definite nell'allegato disciplinare.

Visti i verbali relativi alle visite di sopralluogo condotte da funzionari del Settore Difesa del Suolo nel corso degli anni, nelle date 06/02/2001, 26/03/2018 e 11/03/2021, mediante i quali sono stati monitorati le condizioni di sicurezza dell'opera, il corretto funzionamento delle componenti principali e la buona manutenzione delle stesse.

Visto il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 28.07.2008 n.23
- L.R. 06.10.2003 n.25
- D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R

DETERMINA

Art. 1 - di approvare il disciplinare allegato e di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, la proprietaria ENEL Green Power Italia s.r.l. alla prosecuzione dell'esercizio della diga di Sant'Anna dei Boschi, nel comune di Borgiallo (TO), - Codice TO00012;

Art. 2 - di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni di cui agli articoli II e VI, ai quali la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera.

Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino e Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. V del disciplinare d'esercizio, la ENEL Green Power Italia s.r.l. in qualità di proprietario, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 - di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 - di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale– Area metropolitana di Torino e al Settore Difesa del Suolo.

omissis

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori

Ing. Salvatore La Monica

Ing. Davide Patrocco

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Invaso TO00012 tipologia D categoria C	Diga ad uso IDROELETTRICO	
Comuni di:	Castellamonte (TO) Borgiallo (TO)	Località: Sant'Anna dei Boschi
Proprietà:	ENEL Green Power Italia s.r.l.	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Gestore:	ENEL Green Power Italia s.r.l.	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Partita I.V.A./Codice fiscale:	P.Iva : 15416251005	

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio della diga di Sant'Anna dei Boschi, per uso derivazione idroelettrica, è predisposto sulla base della documentazione tecnica per la regolarizzazione delle opere esistenti prodotta da Enel nel dicembre del 1997, della relazione sui lavori di manutenzione straordinaria effettuati negli anni 2011-2012 e della documentazione di cui all'art. 20 del Regolamento D.P.G.R. 09/11/04, n.12/R, prodotta da Enel nel maggio del 2021, consistente in

- la relazione di dam break con gli shapefile dell'area inondata,
- la relazione idrologico-idraulica,
- la relazione geotecnica,
- l'estratto della carta geomorfologica
- il piano di monitoraggio e manutenzione;

nonché della visita di sopralluogo condotta da funzionari del Settore Difesa del Suolo in data 01/03/2021.

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

Comuni di:	Castellamonte (TO) e Borgiallo (TO)
Denominazione:	Diga di Sant'Anna dei Boschi
Tipologia	Diga ad arco gravità
Bacino imbrifero direttamente sotteso:	28 km ²
Coordinate UTM	396283E 5029194N
Accesso allo sbarramento	Sentiero pedonale

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Diga per derivazione a scopi idroelettrici.

- Altezza della diga 11,80 m
- Sviluppo del coronamento 47,50 m
- Quota del coronamento 469,90 m s.l.m.
- Quota di massima regolazione 467,90 m s.l.m.
- Quota di massima invaso 469,40 m s.l.m.
- Volume invaso 45.000 m³

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela dell'incolumità delle popolazioni e dei territori, EGP S.p.A. dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione e alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sulla stessa, sulle aree prospicienti l'invaso e sull'alveo ricettore a valle, e ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla L.R. n.25/2003 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/11/04, n.12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata, che prevalentemente, allo stato attuale, è produzione energia.

ARTICOLO II – OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Per l'esercizio dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti la manutenzione e l'esercizio dell'opera di seguito elencate:

- dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti mobili della struttura nonché dell'illuminazione;

- l'apertura della paratoia di scarico dovrà essere effettuata evitando bruschi picchi di portata, al fine di non coinvolgere insediamenti, infrastrutture a valle o persone accidentalmente presenti in alveo.
- dovrà essere controllata periodicamente la tenuta idraulica dello sbarramento, verificando l'eventuale presenza di acqua filtrante lungo il paramento di valle, in particolar modo dove sono presenti lievi distacchi di intonaci in prossimità dei giunti;
- valutare l'installazione di una sirena per allertamento sonoro in occasione di manovre aperture volontarie degli scarichi;
- provvedere all'installazione di un'asta graduata per la lettura del livello idrico di monte;
- dovrà essere rigidamente osservato quanto previsto nel piano di manutenzione e controllo.

Inoltre, anche con riferimento alla ns. precedente nota N. Prot. 00018036 del 17/04/2018, si richiede :

- installazione di salvagenti per agevolare la fuoriuscita dall'invaso di persone accidentalmente cadute nello stesso;
- installazione di corde antiaffogamento in prossimità del bacino, sempre per agevolare l'uscita dall'invaso soprattutto in periodo invernale;
- la programmazione di un intervento di installazione di punti topografici da includere in un sistema di monitoraggio topografico del coronamento.

Si ricorda inoltre che si rimane in attesa di un aggiornamento della verifica statica e sismica dell'opera .

ARTICOLO III – VIGILANZA

Il proprietario dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno essere effettuate tutte le visite necessarie a verificare scrupolosamente:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico e delle opere di monitoraggio e allarme;
- il livello idrico sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali accenni di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso;
- ogni altro indizio che faccia temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso. Il Settore regionale competente per gli sbarramenti può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Le osservazioni ricavate dalle visite di sopralluogo andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale (in concomitanza con la relazione dell'ingegnere responsabile) ed inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali.

Qualora si rilevino delle anomalie, saranno da attuarsi le procedure indicate nell'allegato 2, le quali prevedono la possibilità, in base all'entità delle suddette anomalie, che il gestore ne dia immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti e che, in via precauzionale e con le dovute cautele, provveda alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore regionale tecnico decentrato ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti effettueranno **visite periodiche di controllo** sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti ed alla struttura regionale tecnica decentrata competente per territorio, ferme restando le competenze in ordine al R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV– MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l'esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi. La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di esercizio.

L'allegato 3 del presente disciplinare indica schematicamente la probabile tipologia di risposta da attendere dall'ufficio regionale competente in materia di sbarramenti per le casistiche prevalenti di lavori. Qualora fosse necessario provvedere alla demolizione delle opere, anche finalizzata al

ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, essa deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al settore regionale competente in materia di sbarramenti per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione regionale competente. Deve essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare una nuova perizia tecnica a seguito di nuovo collaudo dello sbarramento da un tecnico abilitato a 10 (dieci) anni dalla data di autorizzazione alla prosecuzione all'esercizio; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di: varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà inoltre comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII – INGEGNERE RESPONSABILE, DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il Gestore provvede a comunicare ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. 09/11/04 n. 12/R il nome e i riferimenti – indirizzo di ufficio, numero telefonico fisso e di cellulare di reperibilità - dell'ingegnere responsabile dell'impianto e dell'eventuale addetto alla sorveglianza (monitoraggio o controllo).

Il proprietario elegge domicilio in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma e si impegna a comunicare con tempestività al Sindaco e al Settore competente in materia di sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo, di cambiamento di gestione o di contatti telefonici, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2bis.

Torino, li 16/07/2021

I FUNZIONARI ESTENSORI

Ing. Salvatore La Monica

Ing. Davide Patrocco

II COORDINATORE AREA DIGHE

Ing. Roberto Del Vesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Difesa del Suolo

(ing. Gabriella GIUNTA)

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO

ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE INDICATIVE

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

Fasi di allerta

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento oppure ancora alla necessità di dovere effettuare scarichi improvvisi e consistenti, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito.

Sono definiti due tipi di rischio, a ciascuno dei quali sono associate specifiche procedure:

- **«Rischio diga»:** è il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc. Per esso sono definite quattro fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.
- **«Rischio idraulico a valle»:** è il rischio dovuto all'attivazione degli scarichi dell'impianto di ritenuta con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione. Per esso sono definite due fasi: preallerta e allerta.

FASI DI ALLERTA PER «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte di ARPA Piemonte o comunque in tutti i casi che il gestore, sulla base di proprie valutazioni, riterrà significativi per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso, si verifica una fase di «preallerta» quando l'invaso superi la quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo vaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie.</p> <p><u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione di specifici controlli secondo la procedura stabilita dal Disciplinare o, in via generale, dai Settori regionali competenti per gli sbarramenti e tecnici decentrati o comunque nel rispetto della seguente tabella:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: left;">Scala Richter (Magnitudo)</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> <td style="text-align: center;">≥ 5</td> <td style="text-align: center;">≥ 6</td> <td style="text-align: center;">≥ 7</td> <td style="text-align: center;">≥ 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td style="text-align: center;">≤ 25</td> <td style="text-align: center;">≤ 50</td> <td style="text-align: center;">≤ 80</td> <td style="text-align: center;">≤ 125</td> <td style="text-align: center;">≤ 200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; - <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di vaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; <p>qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire</u> le eventuali successive fasi di allerta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</u> <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; - <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; - nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; - <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1; 												

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando si attiva	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;</p>
	<p>in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;</p>
	<p>in occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, quale eventualmente indicata nel Disciplinare di esercizio, al fine di non superare i livelli idrici massimi assunti in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso;</p>
	<p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile;</p>
	<p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>

Cosa deve fare il gestore	<ul style="list-style-type: none"> - avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase: <ol style="list-style-type: none"> 1. il Settore regionale competente per gli sbarramenti, 2. il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), 3. la Protezione civile regionale, 4. l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. - garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della sicurezza (ove esistente), presente presso la traversa ove necessario; - attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; - in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invasivo; - tiene informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; - comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; - annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.
---------------------------	--

FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invasivo.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invasivo.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.

<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ol style="list-style-type: none"> 5. il Settore regionale competente per gli sbarramenti, 6. il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), 7. la Protezione civile regionale, 8. l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, e 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso, garantendo l'intervento presso la traversa dell'ingegnere responsabile della sicurezza, ove previsto; 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4. al termine dell'evento, presenta alla Regione Piemonte – Settore difesa del suolo una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.
---	--

FASE DI COLLASSO

<p>Quando si attiva</p>	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ol style="list-style-type: none">1. provvede immediatamente ad informare:<ul style="list-style-type: none">- il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),- la Protezione civile regionale,- il Settore regionale competente per gli sbarramenti,- il Comune ove è ubicato l'impianto;- i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento nonché le relative prefetture.2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

FASI DI ALLERTA PER «RISCHIO IDRAULICO A VALLE»

Ferme restando le cautele, le prescrizioni e le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 in merito alle manovre degli organi di scarico (punto 2.1, lett. o) e p) della direttiva), in generale, per ogni manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il gestore deve darne comunicazione, con adeguato preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di seguito indicate.

Per lo sbarramento oggetto del presente disciplinare sono definite le seguenti portate significative:

Portata massima transitabile in alveo a valle contenuta nella fascia di pertinenza idraulica ($Q_{A_{max}}$)	325	m^3/s
Portata di attenzione scarico diga (Q_{min})	245	m^3/s
Portata di attenzione scarico diga – eventuali soglie incrementali (ΔQ)	40	m^3/s

FASE DI PREALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, In caso di evento di piena prevista o in atto, <u>in previsione o comunque all'inizio delle operazioni di scarico</u> , se effettuate tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico, indipendentemente dal valore della portata.
Cosa deve fare il gestore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto. 2. Avvisa tempestivamente: <ul style="list-style-type: none"> • il Comune ove è ubicato l'impianto; • la Protezione civile regionale; • il settore regionale competente per gli sbarramenti; • l'autorità idraulica dell'attivazione della fase di Preallerta e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede di scaricare o scaricata. 3. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, si predispone, in termini organizzativi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta per "rischio idraulico a valle" e/o per "rischio diga" e comunica ai medesimi soggetti di cui al punto precedente l'andamento dei livelli di invaso, delle portate scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento della portata Q_{min}. 4. Comunica ai medesimi soggetti di cui al punto precedente il rientro alle condizioni ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che avevano determinato l'attivazione della fase di preallerta (esaurimento della piena e chiusura degli organi di scarico regolati da paratoie).

FASE DI ALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO

Quando si attiva	Quando le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli scarichi a soglia libera e le portate turbinate (se rilevanti per entità e luogo di restituzione), superano il valore Q_{min} .
Cosa deve fare il gestore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto. 2. Avvisa tempestivamente: <ul style="list-style-type: none"> • il Comune ove è ubicato l'impianto; • la Protezione civile regionale; • il settore regionale competente per gli sbarramenti; • l'autorità idraulica; • la prefettura dell'attivazione della fase, comunicando il superamento del valore Q_{min} e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie incrementali ΔQ unitamente alle informazioni previste per la fase precedente. 3. Osserva, per quanto applicabili, gli altri obblighi sopra riportati per la fase di Vigilanza rinforzata per «rischio diga». 4. Garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'Ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la diga ove necessario. 5. Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato. 6. Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto 7. Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di «rischio diga» o comunque in caso di contemporaneità tra le fasi per «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», applica le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate, in termini di contenuti delle comunicazioni, secondo il presente punto 8. Comunica ai soggetti di cui al punto 2, il rientro alle condizioni di preallerta o ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che avevano determinato l'attivazione della fase di allerta (riduzione delle portate complessivamente scaricate a valore inferiore a Q_{min}).

ALLEGATO 2 BIS**ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	TO00012	Denominazione	Diga di Sant'Anna dei boschi
		Comuni di	Castellamonte (TO) e Borgiallo (TO)

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email	Altro (fax, cell.)
Proprietario e gestore	ENEL Green Power Italia s.r.l.	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma	06 83051	enelgreenpoweritalia@pec.enel.it	
Comuni	Comune di Castellamonte	Piazza Martiri della Libertà, 28 10081 Castellamonte (TO)	0124 51871	protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it	
	Comune di Borgiallo	Via Giannino Cigliana, 1 10080 Borgiallo (TO)	0124 690001	borgiallo@cert.ruparpiemonte.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Torino	Via Alberto Sordi, 13 10095 Grugliasco (TO)	011.8615555	protezionecivile@cittametropolitana.torino.it	
Autorità idraulica	Settore Tecnico decentrato di Torino	C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino	011 432.1405	tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Torino	Piazza Castello, 205/199 10124 - Torino	011-55891	prefettura.torino@interno	

ALLEGATO 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE INDICATIVE
--

Tipologia interventi su dighe e traverse		AUTORIZZAZIONE REGIONALE		
		<i>nota</i>	<i>determina</i>	<i>Conferenza dei Servizi</i>
Sulle opere civili	Pulizia strutture murarie	X		
	Rappezzi intonaci	X		
	Impermeabilizzazione superfici murarie		X	
	Stilature murature in bognini o pietrame	X		
	Impermeabilizzazione superfici di calpestio	X		
	Iniezione di boiacche o resine impermeabilizzanti nelle strutture murarie		X	
	Iniezione nei terreni per consolidamento o formazione schermi di tenuta		X	
	Rifacimento parti di strutture		X	
	Rifacimento completo delle opere comprese fondazioni			X
	Interventi di svaso			X*
	Sulle opere elettromeccaniche	Verniciature carpenterie, organi di intercettazione, griglie e sgrigliatori	X	
Sostituzione tenute paratoie			X	
Modifica o sostituzione sistemi di movimentazione organi di intercettazione			X	
Sostituzione organi di intercettazione e relativi sistemi di comando			X	
Manutenzione impianti di illuminazione e allarme ed emergenza		X		

X* procedure correlabili ai procedimenti relativi all'approvazione del progetto di gestione